

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1972

che fissa l'importo massimo della restituzione per la quarta gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1897/72

(72/352/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1897/72 della Commissione, del 1° settembre 1972, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 433/72 ⁽⁵⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in

materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti alla esportazione di zucchero ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la quarta gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1897/72, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 4,209 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1972.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 2. 9. 1972, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 53 del 2. 3. 1972, pag. 1.